13214-19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SERVITU'

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 27559/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 13214

Rep. C1

Ud. 17/05/2018

CC

VINCENZO CORRENTI - Presidente -

RAFFAELE SABATO - Rel. Consigliere -

ANTONIO SCARPA - Consigliere -

GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -

CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27559-2014 proposto da:

(omissis), (omissis), elettivamente domiciliati in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis), che lo rappresenta e difende;

2018

2118

(omissis) e (omissis), elettivamente domiciliati in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis);

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 1035/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.

Rilevato che:

1. Con citazione notificata l'11.6.2003 (omissis) ha convenuto (omissis) – che a sua volta ha chiamato in garanzia per evizione la propria dante causa (omissis) s.n.c. e i soci della stessa (omissis) e (omissis) – innanzi al tribunale di Casale Monferrato, chiedendo dichiararsi acquistata per usucapione per possesso sin dal 1972 servitù di passaggio pedonale e con bicicletta a favore del fondo dell'attore in (omissis) e a carico di porzione del confinante fondo del convenuto, che nel 2000 aveva ostacolato parzialmente l'esercizio della servitù facendo avanzare una rete in plastica. In via riconvenzionale, (omissis) ha chiesto condannarsi l'attore a rimuovere dal di lui terreno e ad arretrare a distanza legale tubazioni per acqua e gas.

2. Con sentenza del 23.11.2011 il tribunale ha accolto la domanda degli attori, con condanna dei convenuti al ripristino, rigettando ogni altra istanza.

3. Con sentenza depositata il 28.5.2014 la corte d'appello di Torino, adita con appello principale da (omissis) e appello incidentale da (omissis), in riforma della sentenza di prime cure ha rigettato la domanda in confessoria del signor (omissis) e, in accoglimento della domanda riconvenzionale in negatoria del signor (omissis), ha condannato il primo alla rimozione delle tubature.

4. Ha considerato la corte d'appello che:

- le deposizioni dei testi (omissis) non fornissero elementi sufficienti sulla durata e continuità del passaggio

e sull'identificazione del percorso, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio;

- comunque la posa di un cancello pedonale sul muro di cinta non costituisse opera apparente ai fini dell'usucapione della servitù;
- erroneamente il tribunale avesse trattato l'usucapione del diritto di passaggio ivi riconosciuta (e invece negata ad ogni modo in appello) come usucapione della proprietà; ne conseguiva pertanto il diritto alla rimozione della tubazioni dal terreno del signor (omissis);
- fosse carente di legittimazione la (omissis) s.n.c., cancellata dal registro delle imprese, essendo legittimati i soci, destinatari peraltro dei soli provvedimenti in tema di spese.

5. Per la cassazione della sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione (omissis) e (omissis) quali eredi di (omissis) (omissis), unitamente a | (omissis) non ricorrente. Hanno resistito con controricorsi (omissis), da un lato, e (omissis) (omissis), quali soci della estinta s.n.c. (omissis), dall'altro. I ricorrenti e i controricorrenti (omissis) hanno depositato memorie.

Considerato che:

1. Con il ricorso si dà atto non essere parte del giudizio innanzi a questa corte (omissis), anch'ella erede di (omissis); si sollecita l'integrazione del contraddittorio. In argomento, rileva questa corte che, dovendo essere il ricorso disatteso per le ragioni di cui in prosieguo, la corte stessa è esentata dal valutare le questioni processuali sollevate in ordine alla regolarizzazione del contraddittorio, ovvero altre relative all'esercizio di facoltà defensionali da parte di eventuali intimandi, dovendo farsi applicazione del principio della «ragione più liquida», in base al quale – quand'anche dei relativi adempimenti sussistesse effettiva necessità – la loro effettuazione pur nell'ininfluenza sull'esito del giudizio

sarebbe lesiva del principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. sez. U. n. 26373 del 2008; sez. U, n. 6826 del 2010; n. 2723 del 2010; n. 15106 del 2013; sez. U, n. 23542 del 2015).

2. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 1158 e 1161 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ. Si censurano le valutazioni operate dalla corte d'appello che avrebbe erroneamente ritenuto non apparente la servitù di passaggio, potendo l'apparenza essere data anche dal solo calpestio, nonché erroneamente considerato le risultanze della prova per testi, essendo provato il decorso del ventennio utile; si segnala che sarebbe stato utile alla corte d'appello disporre di una relazione di c.t.u.

Con il secondo motivo si indica violazione dell'art. 2697 cod. civ. e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Si sostiene che, emergendo dalle planimetrie agli atti che le tubazioni del signor (omissis) erano collocate a distanza legale, non conoscendosi invece chi fosse proprietario delle tubazioni posate sul terreno del signor (omissis), cui lo stesso signor (omissis) aveva allacciato scarichi, erroneamente fosse stata accolta la domanda riconvenzionale di questi.

Con il terzo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo. In particolare si deduce non aver tenuto la corte d'appello conto di alcuni passaggi delle deposizioni del teste (omissis), da cui emergerebbe la durata del passaggio, nonché di alcuni documenti. Si lamenta poi la mancata considerazione di un teste indotto dalla controparte, (omissis). Si denuncia illogicità e insufficienza della motivazione.

Con il quarto motivo, infine, si lamenta violazione degli artt. 92 e 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la corte d'appello ha caricato le spese processuali di tutte le controparti sul ricorrente: a) riformando senza motivazione la sentenza di primo grado che aveva compensato; b) non considerando che i chiamati avevano fatto acquiescenza sul

merito alla sentenza di primo grado, e non meritando quindi la vittoria delle spese.

3. I primi tre motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto sono analoghe le ragioni della loro inammissibilità.

3.1. In primo luogo, la censura di violazione di legge sostanziale, come prevista dal n. 3 dell'art. 360 primo comma cod. proc. civ., consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l'uniforme interpretazione della legge assegnata a questa corte dal r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65), mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto il solo aspetto di omesso esame di fatto storico di cui al successivo n. 5 dell'art. 360 primo comma cit.

3.2. In secondo luogo, la censura di omesso esame, di cui al n. 5 dell'art. 360 primo comma cit., secondo la giurisprudenza di questa corte, presuppone che l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, oppure che si sia tradotto nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa, invece, qualunque rilevanza della semplice "insufficienza" o della "contraddittorietà" della motivazione, esclusa, invece, qualunque rilevanza della semplice "insufficienza" o di "contraddittorietà" della motivazione e fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto

storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; la giurisprudenza ha specificato che la possibilità di sollevare tali doglianze neppure sopravvive come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. U., 07/04/2014 n. 8053; Cass. n. 08/10/2014 n. 21257 e 06/07/2015 n. 13928).

3.3. In relazione a quanto innanzi, con i motivi in questione, lungi dall'indicare che sia stata violata o falsamente applicata sul piano interpretativo una norma sostanziale o che un fatto storico non sia stato esaminato, la parte ricorrente contesta in effetti la ricognizione della fattispecie concreta cui sono state applicate le norme di diritto e il risultato dell'esame dei fatti storici; in particolare:

- con il primo motivo e il terzo motivo si contestano le risultanze delle valutazioni della corte d'appello che avrebbe erroneamente valutato la prova per testi, indicandosi passaggi di deposizioni asseritamente non considerati o documenti che ne avrebbero potuto integrare il contenuto, quanto alla durata del passaggio e alle sue caratteristiche;
- con il primo motivo, ancora, si contestano i dati fattuali in base ai quali la corte d'appello ha ritenuto non apparente la servitù di passaggio, indicandosi come non considerata l'esistenza di un tracciato mediante calpestio; si segnala che sarebbe stato utile alla corte d'appello disporre di una relazione di c.t.u.;
- con il secondo motivo si contesta non essere il signor (omissis) proprietario delle tubazioni posate sul terreno del signor (omissis);
- con il terzo motivo – oltre a non aver tenuto la corte d'appello conto di alcuni passaggi delle deposizioni di due testi e delle risultanze di documenti, si denuncia illogicità e insufficienza della motivazione.

3.4. In definitiva, sotto la veste di censure di violazione di legge e omesso esame, la parte ricorrente richiede a questa corte di legittimità un inammissibile nuovo vaglio di circostanze in fatto già

esaminate (ciò che di per sé esclude il vizio del n. 5 dell'art. 360 primo comma cod. proc. civ.), per cui non rileva alcuna ricognizione di fattispecie in astratto (ciò che esclude vizi di cui al n. 3 dell'art. 360 primo comma cod. proc. civ.) ma solo rilevano ricognizioni di fattispecie concrete; si deducono poi presunte illogicità o insufficienze motivazionali non più rilevanti ex n. 5 dell'art. 360 primo comma predetto.

4. Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Esso è inammissibile nella parte in cui pretende che, diversamente da quanto previsto dalla disposizione invocata, sia motivata la condanna del soccombente in luogo della compensazione delle spese (quest'ultima soggetta all'onere di motivazione). E' infondato, invece, nella parte in cui censura l'operato del giudice d'appello che, riformando la sentenza di primo grado, abbia governato "ex novo" le spese processuali, attenendosi correttamente al principio (v. Cass. n. 7431 del 14/05/2012) per cui, attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (dato questo espressamente escluso dalla corte d'appello - cfr. p. 11 della sentenza impugnata).

6. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo pari al

contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione a favore delle parti controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida:

per (omissis) in euro 200 per esborsi ed euro 1.500 per compensi;

per (omissis) e (omissis), quali soci della estinta (omissis) s.n.c., in euro 200 per esborsi ed euro 1.500 per compensi;

per tutti oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 17 maggio 2018.

Il presidente

(V. Correnti)

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 16 MAG. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI